



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria, a scioglimento della riserva assunta in occasione dell'udienza del 10.9.2018, ha emesso la seguente

DECISIONE

in relazione al Procedimento Disciplinare rubricato al n. 365/2018, a carico di Jacopo Maria Angiolini, tessera n. 119566, residente a Arezzo, Via Nencetti n. 5, indirizzo email jacopoangiolini@yahoo.it, Circolo di appartenenza Golf Club Valdichiana, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giampiero Pino (P.E.C. avvgiampieropino@cnfpec.it; numero di fax 0575/356705) e elettivamente domiciliato nello studio del citato difensore a Arezzo, Via Monaco n. 16, con riferimento ai fatti accaduti il 14.7.2018 presso il Golf Club Punta Ala.

Con Denuncia di illecito sportivo del 15.7.2018 il Presidente della Commissione Sportiva del Golf Club Punta Ala segnalava l'infrazione alle Regole del Golf, in cui sarebbe incorso il 14.7.2018, sul percorso dello stesso Circolo, il tesserato Jacopo Maria Angiolini, che avrebbe consegnato il proprio score della gara *Callaway Apparel Golf Cup* recante, quanto alla buca 14, un punteggio difforme dal vero (5 colpi, anziché 6), come sarebbe emerso dalla ricostruzione della ridetta buca effettuata in Segreteria al termine della competizione dallo stesso Jacopo Maria Angiolini, appositamente convocato assieme al suo marcatore.

Con provvedimento del 17.7.2018 era fissata per l'assunzione della decisione la seduta del 10.9.2018; era contestato definitivamente e formalmente all'indagato che egli potrebbe essere incorso nella violazione del disposto dell'art. 17, lettera c), del Regolamento di Giustizia, che sanziona la dolosa sottoscrizione di score con risultato inferiore rispetto a quello reale e effettivo; era indicato che il regime edittale della sanzione potrebbe essere quello della squalifica temporanea per un periodo da 12 mesi sino alla radiazione; era avvertito il tesserato della facoltà di chiedere, entro 10 giorni prima della menzionata udienza, l'emissione di Decreto Sanzionatorio a suo carico; era precisato che la sanzione comminata col Decreto Sanzionatorio potrebbe essere pari a 9 mesi di sospensione temporanea; era avvertito l'incolpato che la richiesta di emissione di Decreto Sanzionatorio comporterebbe rinuncia a impugnare il provvedimento; era, infine, precisato che, in difetto di richiesta di emissione di Decreto Sanzionatorio, l'indagato potrebbe presentare memorie e/o doman-



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

dare di essere ascoltato entro 2 giorni prima della suddetta udienza.

Con memoria del 27.8.2018 si costituiva Jacopo Maria Angiolini, con il patrocinio dell'Avv. Giampiero Pino, il quale, dopo avere ricostruito i fatti in termini diversi da quelli risultanti dal Rapporto Informativo, incentrava la propria difesa sui seguenti profili:

- a) la nullità del Procedimento, stante la pretesa illegittima composizione dell'organo (la Commissione Sportiva del Golf Club Punta Ala) che ha denunciato l'illecito;
- b) il difetto di istruzione probatoria;
- c) la mancata denuncia del marcatore dell'incolpato;
- d) la circostanza che "la norma tipizza il cosiddetto «dolo specifico» e che "in altri termini sanziona coloro (e non colui) che sottoscrivano uno score con risultato inferiore";
- e) infine, il fatto che la violazione in cui sarebbe incorso il tesserato sarebbe stata dallo stesso autodenunciata, dopo che gli era stato contestato semplicemente che il punteggio della buca 14 era sbagliato.

Concludeva, quindi, previa audizione del proprio marcatore (Sergio Marchesi) sugli accadimenti per cui è Procedimento, in via preliminare, per la dichiarazione di nullità e la conseguente archiviazione del Procedimento stesso; nel merito, per la dichiarazione di non punibilità o, in subordine, per l'applicazione della sanzione minima edittale, ridotta a norma dell'art. 21, comma 1, del Regolamento di Giustizia; in ogni caso, con sospensione della condanna irrogata; infine, chiedeva di essere ascoltato personalmente.

All'udienza del 10.9.2018 il tesserato si riportava alle proprie argomentazioni e istanze formulate e questo Giudice Sportivo si riservava di decidere.

Orbene, nel presente Procedimento si contesta a Jacopo Maria Angiolini il fatto di avere dolosamente sottoscritto il proprio score con risultato (quello della buca 14) inferiore rispetto a quello reale e effettivo.

Il fatto materiale della sottoscrizione dello score con punteggio difforme dal vero non è in contestazione, nella misura in cui è l'incolpato a avere ammesso, prima, e a avere ribadito in sede processuale, poi, di avere effettuato 6 colpi, anziché 5, alla buca in questione. Ciò che, invece, dev'essere oggetto di accertamento è l'aspetto psicologico, vale a dire l'atteggiamento mentale che ha dato luogo alla violazione. In altri termini, si tratta di scrutinare



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

se si sia trattato di una violazione dolosa o meramente colposa del precetto normativo. In tale prospettiva, si ritiene superflua l'audizione di Sergio Marchesi, marcatore dell'incolpato, posto che egli non potrebbe riferire sull'altrui *animus*.

Peraltro, prima di proseguire oltre, è il caso di prendere posizione sulle eccezioni svolte dal tesserato.

Nessuna nullità del Procedimento, nel senso *ex adverso* lamentato, può essere ravvisata, per la buona e assorbente ragione, da un lato, che il "diritto di agire innanzi agli organi di Giustizia" (art. 28 del Regolamento) "spetta ai tesserati, agli affiliati e agli aggregati, nonché agli altri soggetti legittimati dalla FIG (...), in seguito ad infrazioni di carattere sportivo o disciplinare", dall'altro, che alcuna violazione del diritto di difesa è stata perpetrata, tanto che Jacopo Maria Angiolini ha avuto modo di formulare le proprie istanze, eccezioni e conclusioni; né, soprattutto, vi è stato difetto di neutralità del Giudice, posto che l'unico soggetto legittimato a decidere l'eventuale colpevolezza dell'indagato è questo Giudice Sportivo Territoriale!

Del pari, nessuna carenza istruttoria è ravvisabile, atteso che la ricerca e l'esame delle prove è strumento che compete al Giudicante, su eventuale istanza di parte, e non al denunciante la commissione di un illecito sportivo.

Aggiungasi che non vi è stata neanche disparità di trattamento, posto che non è dato intendere - a meno che non si voglia ammettere la sussistenza del dolo del tesserato e il concorso del marcatore nella commissione dell'infrazione - a quale titolo potesse/dovesse essere denunciato Sergio Marchesi.

Ciò, anche alla luce del disposto dell'art. 17, lettera b), del Regolamento di Giustizia che, nel configurare una sorta di concorso nell'illecito, presuppone "l'accordo" con altro giocatore "al fine di non applicare le regole del golf".

Quanto al merito della vicenda, è risultata insussistente l'ipotesi dolosa di illecito di cui all'art. 17, lettera c), del Regolamento di Giustizia, considerato che la violazione posta in essere è stata sostanzialmente autodenunciata dal tesserato, che, a seguito della contestazione in ordine alla correttezza dei colpi della buca 14, ha ricostruito la buca stessa e affermato di avere eseguito 6 colpi; con conseguente applicazione del principio previsto dall'ultimo comma dell'art. 17 del Regolamento.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Alla luce di quanto sopra, può dirsi sussistente un illecito sportivo colposo, per tale intendendosi un atto idoneo a alterare il risultato di una gara o assicurare all'agente un vantaggio di classifica, cui deve applicarsi l'attenuante prevista dalla lettera e) dell'art. 20 del Regolamento ("aver spontaneamente ed autonomamente denunciato il proprio illecito, prima che qualunque altro sospetto lo abbia segnalato agli organi a ciò proposto").

PQM

Il Sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria

INFLIGGE

a Jacopo Maria Angiolini la sanzione della squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG, per il periodo di mesi 2 e giorni 15, a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione.

Così deciso a Pisa il 14 ottobre 2018.

Il Giudice Sportivo Territoriale
per la Toscana e l'Umbria
Avv. Andrea Porcelli

Firmato da: ANDREA PORCELLI
Motivo: Autentica e sottoscrizione
Luogo: Pisa
Data: 15/10/2018 09:20:38